



Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAMed)

Modifica del 5 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2001¹ sull'autorizzazione dei medicinali è modificata come segue:

Art. 6b Medicamenti omologati dai Cantoni

La fabbricazione di medicinali secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer non è soggetta all'obbligo di autorizzazione rilasciata dall'Istituto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 812.212.1

